

# RESOCONTO STENOGRAFICO

312.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 1998

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARIO CLEMENTE MASTELLA**

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> .....	3	<i>(Politiche per l'infanzia)</i> .....	12
		Presidente .....	12
<b>Petizioni</b> (Annunzio) .....	3	<i>(Accoglienza bambini extracomunitari)</i> .....	12
		Presidente .....	13
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Trasmis- sione dal Senato e assegnazione a Commis- sioni in sede referente) .....	3	Guidi Antonio (FI) .....	14
		Turco Livia, <i>Ministro per la solidarietà sociale</i> .....	13
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> (Svolgimen- to) .....	4	<i>(Attivazione dello stabilimento di Grottaglie)</i> .	14
<i>(Iniziative per le ONLUS nel Mezzogiorno)</i> .....	4	Presidente .....	14
Olivo Rosario (SD-U) .....	4, 10	<i>(Erogazione fondi ex legge n. 488 del 1992 alla Sardegna)</i> .....	14
Turco Livia, <i>Ministro per la solidarietà sociale</i> .....	7	Altea Angelo (SD-U) .....	16

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: sinistra democratica-l'Ulivo: SD-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord per l'indipendenza della Padania: LNIP; rifondazione comunista-progressisti: RC-PRO; centro cristiano democratico: CCD; rinnovamento italiano: RI; misto: misto; misto-socialisti italiani: misto-SI; misto patto Segni-liberali: misto-P. Segni-lib.; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto-CDU: misto-CDU; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto rete-l'Ulivo: misto-rete-U.**

	PAG.		PAG.
Carpi Umberto, <i>Sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> .....	15	Cola Sergio (AN) .....	20, 24
(Situazione occupazionale dell'Enichem di Crotone) .....	17	Garra Giacomo (FI) .....	22
Carpi Umberto, <i>Sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> .....	17	Sabattini Sergio (SD-U), <i>Relatore</i> .....	20
Valensise Raffaele (AN) .....	18	(Repliche del relatore e del Governo — A.C. 1551) .....	27
<b>Proposta di legge: Ineleggibilità alle cariche negli enti locali (A.C. 1551)</b> (Discussione) .	19	Presidente .....	27
(Contingentamento tempi esame — A.C. 1551) .....	20	Abbate Fabrizio, <i>Sottosegretario per l'interno</i> .....	27
Presidente .....	20	Sabattini Sergio (SD-U), <i>Relatore</i> .....	27
(Discussione sulle linee generali — A.C. 1551) .....	20	<b>Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59</b> (Modifica nella composizione) .....	28
Presidente .....	20	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> .	28
Abbate Fabrizio, <i>Sottosegretario per l'interno</i> .....	22	<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	29

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

**La seduta comincia alle 15,05.**

ALBERTA DE SIMONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 9 febbraio 1998.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Andreatta, Bindi, Calzolaio, Cerulli Irelli, Dini, Fantozzi, Fasino, Sergio Fumagalli, Giannattasio, Matranga, Novelli, Pennacchi, Prodi, Ruberti, Rubino, Sales, Savarese, Sinisi, Tremaglia, Veltroni e Visco sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di petizioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti di petizioni pervenute alla Presidenza.

ALBERTA DE SIMONE, *Segretario*, legge:

Sono pervenute alla Presidenza le seguenti petizioni, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

Ruggero Fortini, da Viterbo, espone la necessità che le pubbliche amministrazioni, che prendano in locazione immobili

di proprietà privata, rispettino i diritti del cittadino proprietario (261). Tale petizione sarà trasmessa alle Commissioni II e VIII;

Pierino Cesare Castelli, da Villafranca (Verona), chiede un provvedimento legislativo per assicurare il corretto uso delle armi da parte delle forze dell'ordine (262). Tale petizione sarà trasmessa alla I Commissione;

Maria Sasso, da Andria (Bari), ed altri cittadini, chiedono l'estensione al personale delle scuole non statali legalmente riconosciute aventi particolari finalità del beneficio della maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 63 della legge n. 312 del 1980 per il personale delle scuole statali aventi le medesime finalità (263). Tale petizione sarà trasmessa alla XI Commissione.

**Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 13 febbraio 1998, il seguente disegno di legge che è stato assegnato, ai sensi degli articoli 154, comma 1, e 96-*bis*, comma 1, del regolamento, in sede referente, alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XI (Lavoro).

S. 2983 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei

trasporti e l'incremento dell'occupazione » (*approvato dal Senato*) (4560), con il parere delle Commissioni I, II (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni*), III, V, VI (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria*), VIII, X, XII, XIII e XIV.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-*bis*, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis* del regolamento.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

### **Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 15,10).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

#### **(Iniziativa per le ONLUS nel Mezzogiorno)**

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Olivo n. 2-00416 (*vedi l'allegato A — Interpellanze e interrogazioni sezione 1*).

L'onorevole Olivo ha facoltà di illustrarla.

ROSARIO OLIVO. Ringrazio il ministro Turco per la sua presenza in aula.

Negli ultimi anni è venuta affermandosi in questo paese la consapevolezza della funzione dell'economia sociale e delle istituzioni *non profit* nei processi di sviluppo economico e sociale. Tale consapevolezza è cresciuta anche in rapporto ad un'analogia evoluzione a livello di Unione europea, che ha istituito una specifica direzione generale (la XXIII) presso la Commissione europea che si occupa dell'economia sociale, nonché di un processo avviato in tutti i paesi a

capitalismo maturo dove il settore del *non profit* assume una dimensione di rilievo.

Nei paesi europei l'economia sociale rappresenta una realtà ormai forte ed organizzata, caratterizzata da un'estrema diversità in termini di forma giuridica, dimensione ed attività di localizzazione, con una rete di imprese capaci di integrare una funzione economica ed una funzione sociale.

L'economia sociale costituisce il terzo settore ed in essa rientrano le cosiddette organizzazioni *non profit*, tra cui le cooperative, le mutue, le associazioni e le fondazioni, organizzazioni presenti in tutti i settori economici.

In Italia tale tematica è stata imposta grazie all'iniziativa politico-culturale coerente delle organizzazioni *non profit*, che hanno costituito il cosiddetto *forum* del terzo settore e dalla crescente attenzione dedicata dal mondo economico, ed addirittura imprenditoriale, all'economia sociale; tanto da supportare l'elaborazione di una specifica normativa a livello istituzionale di riconoscimento: si pensi alla normativa, sia pure ancora di natura fiscale, sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) inserite nella legge finanziaria del 1997.

Anche nel Mezzogiorno, in Calabria in particolare, è maturata forte in questi ultimi tempi la consapevolezza che il cosiddetto terzo settore va assumendo un peso sempre più determinante non solo nelle forme di rappresentanza degli interessi collettivi e quindi dei diritti di cittadinanza e della realtà di solidarietà sociale, ma anche e soprattutto nella stessa produzione dello sviluppo e del reddito regionale. È infatti ormai consapevolezza acquisita che l'economia sociale non può più essere emarginata ai ristretti ambiti tradizionali dei servizi di solidarietà, volontariato, cooperazione sociale e associazionismo in cui finora era classificato il terzo settore, che invece assume una vera e propria rilevanza di sviluppo sul territorio, entrando nel variegato mondo delle associazioni, istituzioni, fondazioni e cooperative senza finalità di

lucro, che agiscono non solo nel campo dei servizi di solidarietà, ma anche nei settori produttivi di beni e servizi.

Difficile è stata la capacità di rappresentarsi e di identificarsi delle istituzioni dell'economia sociale, ma infine la consapevolezza di una presenza della cultura dell'impresa sociale ha finito con il mettere insieme i protagonisti del terzo settore, anche di quello meridionale e calabrese. Nel Mezzogiorno ed in Calabria il terzo settore, benché non sia ancora sufficientemente quantificato in termini di numeri, volume di affari, occupati, distribuzione territoriale, è fortemente diffuso, tanto da costituire un pezzo importante e portante del sistema economico regionale.

Se infatti nelle regioni meridionali si mette insieme il complesso delle iniziative svolte dall'associazionismo laico e cattolico, dalle centrali cooperative, dalle organizzazioni ambientaliste, di volontariato e di cooperazione civile, dalle organizzazioni non governative, dai patronati di tutela dei cittadini, dalle istituzioni di assistenza e beneficenza *non profit*, dagli enti di formazione professionale promossi da realtà associative e di categoria, dai sindacati e dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori cosiddetti minori, dalle mutue e dalle fondazioni, ci si rende conto che esiste un patrimonio enorme, caratterizzato non solo da uno spessore progettuale di qualità, ma anche da una potenzialità economica di alto livello. Infatti, mentre nelle regioni forti e sviluppate l'economia sociale si pone soprattutto obiettivi in termini di redistribuzione delle risorse e di supporto alla fasce deboli, nelle aree in ritardo ha come compito istituzionale, accanto agli aspetti sociali, quello di contribuire allo sviluppo facendo emergere le risorse locali, valorizzando le vocazioni imprenditoriali, focalizzando l'attenzione sulla creazione di capitale umano.

Nel Mezzogiorno ed in Calabria, infatti, negli ultimi anni, di pari passo con la crisi economico-occupazionale, è venuto a rafforzarsi quel sistema di economia indotta, legata alla valorizzazione di alcune opportunità locali o allo sviluppo di forme

economiche connesse alla qualità della vita o ad occasioni di imprenditorialità singola o associata, o ancora a forme di ammortizzatori sociali, che hanno finito per produrre nuova cultura d'impresa e che non possono non essere riferiti ai soggetti di economia sociale.

Si tratta di un mondo complesso e variegato che spesso ha consentito, nelle aree territoriali più svantaggiate del paese, un recupero in chiave produttiva e quindi di sviluppo dell'occupazione indotta, di blocchi produttivi considerati fuori mercato e quindi non rilevanti ai fini dello sviluppo classico dell'economia e della società regionale. Si pensi ai servizi alle persone, ai beni culturali, all'ambiente, eccetera, esattamente — onorevole Turco, lei lo sa molto meglio di me — quelli che, nel suo libro bianco sull'occupazione e la competitività nei paesi dell'Unione europea, Jacques Delors ha teorizzato come i nuovi bacini d'impiego, gli unici suscettibili di grande sviluppo per i prossimi anni. Negli ultimi mesi, anche grazie all'apporto della progettualità comunitaria, si è affermato pure in Italia il principio dell'approccio *bottom up* nello sviluppo, cioè di tipo ascendente, dal basso verso l'alto. Ebbene, quale maggiore opportunità di quell'offerta dell'economia sociale che vive proprio della piena valorizzazione degli attori sociali di base nello sviluppo e nelle potenzialità autonome del territorio, endogene. Studi dell'Unione europea sui paesi europei ed americani ad economia matura stimano una percentuale di incidenza del *non profit* e dell'economia sociale sul prodotto interno lordo e sull'occupazione tra il 5 e il 10 per cento, con una tendenza all'incremento costante per i maggiori spazi richiesti nei servizi alle persone dalla crescente senilizzazione della popolazione e dall'aumento e qualificazione dei bisogni sociali e dei diritti di cittadinanza. Ebbene, forte è la consapevolezza che nelle regioni del Mezzogiorno, ed in Calabria in particolare, proprio in ragione della particolare conformazione del debole sistema economico regionale, tale incidenza possa essere più forte e che i soggetti dell'economia

sociale debbano essere riconosciuti per quello che sono, ossia protagonisti di rilievo, non secondari, dell'iniziativa per lo sviluppo regionale: è questo il senso della mia interpellanza, onorevole ministro.

La crescita di identità e di iniziativa delle istituzioni *non profit* e dell'economia sociale, peraltro agevolata dalla nuova normativa di riconoscimento ed agevolazione delle organizzazioni non lucrative — di cui va dato atto a lei, onorevole ministro Turco — è andata di pari passo con la crescente evidenza della crisi del tradizionale sistema del *welfare State*, lo Stato assistenziale, e con la crescita della teoria alternativa del *welfare community*, cioè di una sorta di *welfare* municipale, com'è stato definito, sostenuto dalla cultura della comunità solidale, in cui il terzo settore diventa protagonista di primo piano per il soddisfacimento dei nuovi diritti di cittadinanza. In particolare a Napoli, nel Convegno sul terzo settore dell'ottobre 1996, è stato riaffermato con coerenza che la crescita del Mezzogiorno passa attraverso uno sviluppo autocentrato e non dipendente, integrato con il resto del paese e non assistito, caratterizzato dalla concreta capacità di dare risposte alle esigenze di rinnovamento strutturale, alle vocazioni sociali e produttive, alla necessità di creare nuovo lavoro, imprese e servizi, alla domanda di processi partecipativi e di responsabilizzazione, identità e solidarietà, base di una nuova autonomia delle regioni, delle città e del Mezzogiorno nel quadro di una riorganizzazione federalista unitaria e solidale dello Stato.

Dinnanzi alla crisi del *welfare State* è possibile una strategia del terzo settore e dell'economia sociale per l'occupazione nel Mezzogiorno? Le cose che sento dire dal ministro Turco mi incoraggiano e perciò credo che la risposta debba e possa essere positiva.

Una riforma dello Stato sociale centrata sul *welfare* municipale aprirebbe spazi e potenzialità di sviluppo per le organizzazioni *non profit* e per l'economia

sociale, evitando di ridurre il terzo settore nel limitativo ruolo della solidarietà sociale.

Il settore *non profit* può infatti assumere compiti più ampi, aspirare ad assumere un ruolo decisivo in relazione a due obiettivi di cruciale importanza nella nostra società: fare dell'economia sociale un motore importante, non marginale e subalterno, in grado di contribuire alla creazione di posti di lavoro e di favorire una cultura della solidarietà, un luogo di creazione di senso e di tensione etica. L'impresa sociale, il volontariato, le organizzazioni *non profit* in generale, proprio per la loro capacità di coniugare solidarietà ed imprenditorialità, possono disporre ed acquisire specifici punti di forza e vantaggi; disponendo di personale volontario e non essendo vincolate alla distribuzione di utili possono attirare più facilmente risorse sotto forma di donazioni private.

Grazie al radicamento nel territorio ad all'orientamento etico, le imprese sociali possono sviluppare una migliore capacità di percezione e di *intelligence* dei bisogni degli utenti, sempre più articolata.

C'è dunque uno spazio per il terzo settore in cui le sue imprese sociali possano inserirsi e crescere non limitate al servizio socio-assistenziale, ma estese ad un'ampia gamma di servizi e di beni per far fronte ai bisogni che il mercato non può soddisfare o dove l'impresa sociale è più competitiva. Si tratta dei bisogni che la pubblica amministrazione non affronta per scarsità di risorse o per incapacità ad individuarli: il campo dei bisogni e dei servizi culturali, del tempo libero, il mercato del lavoro, l'orientamento, la formazione continua, l'educazione alla non violenza, gli interventi contro il degrado ambientale ed urbano e via dicendo. La diffusione dell'economia sociale può dunque dare un concreto contributo alla creazione di nuovi posti di lavoro nel sud, come peraltro è autorevolmente sostenuto da Giorgio Ruffolo e Carniti e, sul piano generale, dagli studiosi americani Rifkin e Beaumol.

Mi auguro che la cosiddetta fase due del Governo Prodi consideri il terzo settore come il protagonista di un nuovo impegno nel Mezzogiorno, capace di affrontare contemporaneamente, simultaneamente i grandi problemi della riagggregazione sociale, delle tante aree meridionali profondamente disgregate e bisognose di una migliore qualità della vita, con quelli urgenti e drammatici dell'apertura di nuovi ed estesi spazi occupazionali. In tale prospettiva si potrebbe concretamente immaginare la possibilità di spostare risorse dal consumo di beni privati a quello di beni e servizi pubblici, aumentando di conseguenza l'intensità occupazionale nella crescita economica. Ancora in tale prospettiva si pongono le proposte di *welfare market*, recentemente sostenute in Italia, come ho detto un attimo fa, da Carniti e Giorgio Ruffolo, con un terzo settore protagonista di tale evoluzione, contribuendo così a creare nuovi posti di lavoro anche per via dello spostamento di risorse verso settori caratterizzati da una maggiore intensità di lavoro. Mi riferisco ad interventi molto significativi in questo senso del ministro per la solidarietà sociale, onorevole Turco. Ebbene, questa volontà, questa opzione strategica c'è da parte di tutto il Governo? Da parte del ministro Turco certamente, ma mi auguro — e ne sono certo — che questa opzione sia di tutto l'esecutivo.

Abbiamo iniziato a muoverci con la delega al Governo prevista dalla finanziaria 1997 (conosco le realizzazioni importanti compiute negli ultimi tempi in questo campo), che ha consentito l'attivazione del riordino del regime fiscale per gli enti e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e contempla consistenti sgravi fiscali. Si è così cominciato a liberare il variegato mondo dell'associazionismo da inutili e costosi adempimenti fiscali, attuando un'indispensabile semplificazione, come d'altra parte avviene in tanti altri paesi europei.

Occorre però anche promuovere una legislazione nazionale quadro e regionale di sostegno e di riconoscimento al terzo settore. Finora, infatti, il comparto *non*

*profit* è stato confuso e marginalizzato nella normativa riferita al volontariato, la legge n. 266 del 1991, ed alla cooperazione sociale, la legge n. 381 del 1993, mentre è stata ignorata quella relativa all'associazionismo ed al terzo settore in senso lato.

Si tratta allora, sulla scia della normativa per le ONLUS, di prevedere normative di riconoscimento e di sostegno prioritario alle imprese sociali che operano nella vasta area dell'economia sociale non lucrativa, anche al di fuori della solidarietà sociale. In particolare, si tratterà di garantire alle imprese sociali occasioni agevolate di utilizzo del patrimonio pubblico immobiliare o di aree dismesse e di accesso al credito, con la costituzione a livello locale di consorzi e di fidi. Il sistema bancario, infatti, non può chiamarsi fuori da questo campo.

In conclusione, ribadisco la necessità di una nuova politica per il terzo settore, che, lo ripeto, è stata già avviata dal ministro Turco; una nuova politica che, soprattutto nel Mezzogiorno, si rivela sempre più come una dimensione preziosa da allargare e sostenere.

PRESIDENTE. Il ministro per la solidarietà sociale ha facoltà di rispondere.

LIVIA TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*. Il sostegno al terzo settore costituisce uno degli aspetti fondamentali dell'attività del Governo e non c'è dubbio che il mio Ministero ne sia coinvolto in minima parte. È chiaro infatti che il sostegno e la promozione del terzo settore — tanto più se, come chiede l'onorevole Olivo, si vuole che quel settore sia soggetto fondamentale della creazione di occupazione — interessa prima di tutto il Ministero del lavoro.

Risponderò per quanto è di mia competenza ricordando gli atti significativi che il Governo ha realizzato nella direzione della valorizzazione del terzo settore, premettendo che condivido gli orientamenti espressi dall'interpellante per quanto riguarda sia le valutazioni del fenomeno del terzo settore, sia gli indirizzi suggeriti per la sua valorizzazione.

Le più recenti stime parlano di 400 mila occupati a tempo pieno nel settore del *non profit* e di quasi 9 milioni di persone che operano a vario titolo nel mondo dell'associazionismo e del volontariato.

Mi è d'obbligo dire, però, che le stime vanno un po' prese con le pinze, perché le fonti esprimono valutazioni diverse. Il mio Ministero sta cercando di unificare le fonti statistiche e di avere un quadro conoscitivo più esatto possibile. Tuttavia non v'è dubbio che siamo di fronte ad un settore, quello del *non profit*, che è in espansione e che può avere un rilievo importante nella creazione di lavoro soprattutto nell'ambito dei servizi.

A questo proposito, però, esprimo un'opinione personale. Non credo che il settore del *non profit* debba essere valorizzato soprattutto e prima di tutto per la sua capacità di trovare lavoro. Penso che esso vada valorizzato per gli elementi di qualità che può introdurre nella convivenza umana e sociale ed anche nel mercato: pensare che possa essere la soluzione ai problemi dell'occupazione non mi convince e credo che sarebbe un'illusione, tanto più per quanto riguarda una realtà come quella del Mezzogiorno. Certo, si tratta di uno strumento importante che può creare lavoro e che il Governo intende valorizzare nella sua soggettività politica più che per la creazione di lavoro per gli elementi di qualità e «valoriali» che può introdurre nella convivenza civile ed anche nel mercato. L'importanza del terzo settore è, infatti, proprio quella di sollecitare un raccordo molto ravvicinato tra promozione della solidarietà e più logiche che devono attecchire al mercato.

Da questo punto di vista, considerando gli elementi qualitativi che tale settore può promuovere, il Governo ha inteso mettere in atto una politica che, innanzitutto, valorizzasse il terzo settore come soggetto politico.

Da qui l'incontro che si è svolto nel giugno scorso tra il Presidente del Consiglio ed il *forum* del terzo settore per stilare un programma di lavoro comune.

Da qui il fatto che il terzo settore sia stato coinvolto come soggetto importante nella trattativa sulla riforma dello Stato sociale per avere suggerimenti e proposte sulla riforma del *welfare*. Da qui anche l'impegno, a cui stiamo lavorando, di una *convention* della solidarietà che si terrà nell'aprile prossimo e che avrà l'obiettivo di definire il programma di lavoro comune tra Governo e terzo settore.

La più importante iniziativa di valorizzazione del Governo — oltre quelle che ho già richiamato — è quella ricordata dallo stesso onorevole Olivo e cioè il collegato alla finanziaria per il 1997, cioè il decreto legislativo sulla disciplina degli enti non commerciali e delle ONLUS. Non entro nel merito di tale provvedimento, perché credo sia noto a tutti voi e all'interpellante, ma vorrei dire che questa misura avrà un effetto indiretto, proprio perché valorizza l'attività del terzo settore, sul piano occupazionale, che è quello di riuscire a censire il fenomeno e di favorire l'occupazione per un sereno e reale sviluppo del settore terziario.

Sempre facendo riferimento a quanto fatto dal Governo, vorrei partire da una premessa: pensiamo che per terzo settore si debba intendere, guardando la realtà del nostro paese, l'interazione che vi è tra volontariato, associazionismo e correlazione sociale. In Italia il terzo settore è fatto da questi soggetti. Vi è un grosso dibattito all'interno di questo mondo: alcuni vorrebbero valorizzare di più le specifiche identità e peculiarità; altri sottolineano invece l'importanza di una sinergia tra i tre soggetti del terzo settore. Il Governo ritiene di dover prestare attenzione a questo dibattito e di dover predisporre iniziative legislative ed atti amministrativi che favoriscano la peculiarità di ciascun soggetto e al contempo la sinergia tra i tre soggetti di cui si parla. Pensiamo infatti che sia importante valorizzare entrambi i momenti, il volontariato nella sua specifica peculiarità e nello stesso tempo la sua attività, vedendo quanto essa sia parte anche dell'area del *non profit*.

Questa premessa era necessaria sia per spiegare l'attività del Governo e i suoi intendimenti successivi, sia perché è in corso un dibattito molto approfondito all'interno del mondo di cui stiamo parlando.

A partire da tale premessa, vorrei ricordare che, oltre al decreto relativo alle facilitazioni fiscali per le attività non commerciali, un altro impegno importante del Governo ed in particolare del mio ministero è quello di sostenere il volontariato. Il decreto legislativo Bassanini ha decentrato il volontariato a livello regionale per incentivare e responsabilizzare quanto più possibile i governi regionali a svolgere e coordinare questa funzione nel modo più coerente alle esigenze delle singole popolazioni del territorio. Il Ministero per la solidarietà sociale è particolarmente impegnato, proprio in questi giorni, a dare un impulso all'istituzione dei centri di servizio nel meridione. Si tratta di centri che la normativa in vigore vuole siano istituiti, con specifiche funzioni di incoraggiamento e tutoraggio delle singole associazioni di volontariato, da comitati di gestione del fondo speciale per il volontariato. Tali centri, che costituiscono un'applicazione della legge n. 266, sono molto importanti perché possono essere di sostegno alle realtà del volontariato più minuto e più frammentato, ma anche più radicato sul territorio, che hanno ancora difficoltà ad iscriversi agli albi regionali e che proprio per questo hanno bisogno di aiuto.

L'intento del ministero da me presieduto è di conferire un impulso specifico alla nascita di questi organismi nel meridione. Esso scaturisce dal fatto che le regioni che non hanno ancora insediato i comitati di gestione sono proprio la Calabria e la Campania. Questo dato si aggiunge alla preoccupante sperequazione territoriale che emerge dalle statistiche relative alla presenza di associazioni di volontariato nel sud. Da tali statistiche risulta che il 64,2 per cento del totale delle associazioni si trova nel settentrione, il 21,7 per cento nel centro e il 14 per cento nel meridione. Sono dati ISTAT che

risalgono al 1997; come dicevo prima, inoltre, le fonti a questo riguardo sono eterogenee.

Su tale base, il Ministero da me presieduto attiverà le iniziative di coordinamento necessarie ad incentivare i governi regionali affinché adempiano, per quanto riguarda il volontariato, il disposto della normativa in vigore. Il Ministero per la solidarietà sociale, inoltre, si è particolarmente impegnato di recente nell'attività volta a sostenere il Mezzogiorno nei programmi di scambio giovanili, adoperandosi perché fossero applicati meccanismi di perequazione in favore delle regioni meridionali.

Sempre all'interno della logica della valorizzazione delle peculiarità dei singoli soggetti che costituiscono l'universo del *non profit*, un'altra direzione in cui il Governo ed in particolare il mio ministero hanno lavorato è proprio quella di incoraggiare l'associazionismo nel sud. Per questo abbiamo sostenuto con grande forza la legge-quadro sull'associazionismo sociale, che è stata approvata dalla Commissione affari costituzionali della Camera e che costituisce a nostro avviso un momento molto importante anche per la sua impostazione. È una legge che valorizza l'associazionismo, lo riconosce sul piano giuridico, ne prevede le varie forme di sostegno; postula inoltre un decentramento dell'associazionismo stesso e sollecita un forte ruolo dell'ente locale nello sviluppo dei rapporti con questo settore. Mi auguro quindi che la legge sull'associazionismo sia rapidamente approvata dai due rami del Parlamento; sarà infatti sicuramente un altro strumento importante per sostenere la realtà del *non profit*, in particolare nel Mezzogiorno.

Per quanto riguarda l'attività del mio Ministero, un'altra iniziativa che si propone la valorizzazione del terzo settore è l'utilizzo del fondo sociale europeo. Tale fondo ha come riferimento il Ministero del lavoro, con il quale abbiamo stipulato un accordo per la gestione di una parte del fondo sociale europeo. Abbiamo avviato una prima sperimentazione riferita alla promozione e valorizzazione della

creatività giovanile dalla quale sono derivati parecchi progetti importanti ed interessanti che fanno leva soprattutto sulle città. Proprio perché l'accordo tra Ministero per la solidarietà sociale e Ministero del lavoro ha dato risultati positivi, abbiamo firmato un accordo per il potenziamento di questa esperienza; nel corso del prossimo anno avremo dunque un accordo-quadro tra Ministero per la solidarietà sociale e Ministero del lavoro per la gestione di una parte delle risorse del fondo sociale europeo che abbiamo deciso siano finalizzate alle realtà del Mezzogiorno ed a progetti contro l'esclusione sociale, aventi come riferimento importante soprattutto i giovani. Abbiamo proposto al Ministero del lavoro che tale accordo per la gestione di una parte delle risorse del fondo sociale europeo sia utilizzato in accordo con gli enti locali ma anche con i soggetti del terzo settore (abbiamo stipulato un accordo con il *forum* del terzo settore per gestire questa parte del fondo sociale europeo).

Un altro strumento importante per la promozione del terzo settore nel Mezzogiorno è rappresentato dall'applicazione della legge n. 285 del 1997 sull'infanzia e l'adolescenza che istituisce il fondo nazionale per l'infanzia e per l'adolescenza che questa Camera ha votato con il concorso di tutte le forze politiche. Vorrei raccomandare in modo particolare l'applicazione di questa legge, specialmente nel Mezzogiorno; tale normativa, oltre ad essere importante per venire incontro alle esigenze dell'infanzia, lo sarà anche per la valorizzazione del terzo settore. Infatti, l'articolo 2 della legge n. 285 prevede espressamente che i comuni, gli enti locali, sono tenuti a definire i patti territoriali (quindi, i progetti che saranno alla base del finanziamento) coinvolgendo nella fase della progettazione, e non soltanto della gestione, il terzo settore, l'associazionismo.

Ho fatto finora riferimento a quanto il Governo ha fin qui realizzato. In merito all'impegno futuro del Governo voglio ricordare tre iniziative. Innanzi tutto la *convention* della solidarietà, programmata

per il mese di aprile, che vedrà presenti molti ministeri ed il Presidente del Consiglio e che vuole essere l'occasione per stilare un accordo, un programma di lavoro, tra Governo e terzo settore avente come obiettivo l'individuazione da un lato delle modalità di valorizzazione del terzo settore e dall'altro del modo in cui tale valorizzazione potrà essere occasione di promozione di lavoro, in quanto risposta a domande sociali che, come è stato detto, sono ancora troppo eluse, soprattutto in alcune parti d'Italia.

La seconda iniziativa che abbiamo in programma riguarda l'elaborazione di una legge-quadro a sostegno del terzo settore. Infine, il Ministero del lavoro ha istituito una commissione per affrontare la questione della definizione della figura del socio lavoratore, che credo rappresenti un punto molto importante se si vuole valorizzare il terzo settore e consentire ad esso — in modo particolare, alla cooperazione sociale — di essere davvero promotore di nuove occasioni di lavoro.

Vorrei dire, a conclusione, che abbiamo costituito un tavolo di lavoro permanente tra terzo settore e dipartimento della solidarietà sociale e che è diventato per noi naturale definire insieme l'agenda di lavoro. Sarà poi anche nostra cura ascoltare i solleciti e le indicazioni che le stesse organizzazioni del terzo settore rivolgeranno al Governo, nella direzione, appunto, della valorizzazione del settore medesimo. Le cose che abbiamo fin qui fatto e i punti che abbiamo fin qui concordato e che ho qui richiamato sono proprio frutto dell'agenda di lavoro comune fin qui realizzata.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Olivo ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00416.

**ROSARIO OLIVO.** Signor Presidente, ringrazio molto il ministro Turco per aver riassunto, in estrema sintesi, ma in modo efficace, le iniziative positive che il suo dipartimento ha intrapreso in questo anno e mezzo, in un campo che io considero molto importante, per il miglioramento

della qualità della vita e per le possibilità di lavoro che esso può generare, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Un ottimo lavoro, ministro Turco, lo dico senza ritualità e al di là di apprezzamenti formali. So del suo impegno in questo campo e so che il suo lavoro ha portato già risultati importanti, che il mondo del sociale ha apprezzato molto e che, naturalmente, a mia volta sottolineo positivamente.

Come impegno per l'immediato futuro, lei ha accennato ai nuovi progetti di legge che tutto il mondo dell'associazionismo attende e che anch'io mi auguro verranno approvati in tempi ravvicinati da parte della Camera e del Senato. Manifesto quindi un vivo apprezzamento, ministro Turco, per ciò che lei ha fatto e per ciò che si propone di fare.

Mi dispiace di apprendere che alcune regioni meridionali, tra cui la mia, la Calabria, registrano ritardi in questo campo: anche se gli amici che amministrano la mia regione appartengono ad uno schieramento politico diverso dal mio, naturalmente mi farò carico delle denunce che lei ha presentato in questa sede, perché non è possibile che ci siano ritardi da parte di regioni che, invece, da questo settore potranno attendersi molto, anche sul piano occupazionale.

Lei diceva, signor ministro, che la competenza in materia appartiene soprattutto al Ministero del lavoro. Me ne rendo conto, ma mi auguro che le competenze del suo dipartimento verranno ampliate, perché questa mi sembra un'anomalia da superare: auspico che la fase due significherà anche questo, ossia che sulla base delle esperienze compiute in questo anno e mezzo si correggeranno gli orientamenti anche in termini di attribuzione di nuove competenze. Mi auguro che il ministro Treu possa, insieme a lei, precisare i termini di un rinnovato impegno in questo campo. Mi consenta, onorevole ministro, di insistere anche su questo.

Mi risulta, dalle notizie che la stampa nazionale ed anche riviste specializzate riportano, che negli Stati Uniti l'amministrazione Clinton ha allargato gli spazi del

sociale, sulla base dei suggerimenti che sono venuti da illustri studiosi che poc'anzi mi sono permesso di ricordare, Rifkin e Beaumol. Ma anche in Francia stiamo seguendo l'impegno di quel Governo, della sua collega Martine Aubry, in questo campo. Ho parlato poi degli studi specifici di economisti illustri, come Giorgio Ruffolo, di studiosi del sociale, come Carniti. Le tante associazioni, dalle ACLI al mondo dell'associazionismo nel suo complesso, al forum del terzo settore annettono grande importanza alla possibilità di aprire nuovi spazi sul fronte dell'occupazione soprattutto là dove la qualità della vita è deficitaria, dove è ridotta ai minimi termini, come in tante aree degradate, in profonda disgregazione sociale, del Mezzogiorno d'Italia, della mia regione. Migliorare la qualità della vita, dall'infanzia ad una nuova politica per gli anziani, passando per tante altre attività che mi sono permesso di elencare nella mia interpellanza, significa allargare gli spazi occupazionali. È quello che questi studiosi chiamano il « mercato del benessere sociale ».

Mi auguro un confronto più serrato, più stringente su questo tema con tutto il mondo dell'associazionismo.

Lei ha preannunziato — e la ringrazio per questo impegno di grande significato e di grande valore — su questo tema la *convention* sulla solidarietà, per il mese di aprile. Sarà quella una grande occasione che, grazie al suo impegno e alla sua sensibilità, verrà offerta al mondo dell'associazionismo, alle sue diverse espressioni, al *forum* del terzo settore, che ha un tavolo permanente presso il suo Ministero, per approfondire queste tematiche, per passare dalla teoria, dalla sociologia alle cose concrete, alle possibilità di coniugare — come dicevo nella illustrazione della mia interpellanza — la solidarietà sociale alle possibilità di allargare gli spazi occupazionali.

Mi consenta infine di insistere sulle necessità che ha il Mezzogiorno, che è una delle grandi aree del paese nella quale la qualità della vita, ripeto, registra deficit spaventosi, i deficit più alti e dove quindi

più preoccupante appare il processo di disgregazione sociale e di progressiva emarginazione delle fasce più deboli ed indifese. Sono d'accordo con i richiami che vengono da alte coscienze del nostro paese, dal mondo religioso; non solo il Papa, ma anche il cardinal Martini ci ha sollecitato ad essere più attenti, ad avere antenne più sensibili verso le aree di grande disgregazione, di grande povertà. Il Governo deve farsi carico di questo e conoscendo la sua grande sensibilità non ho dubbi che su questo terreno svilupperà un intenso impegno.

Vi è la convinzione che tra i rimedi urgenti da porre in essere per fronteggiare questa situazione vi sia quello di fornire il sud di servizi sociali efficienti ed avanzati, individuando la cooperazione sociale quale prima efficace risposta, quale primaria attività da promuovere ed incentivare, anche per creare nuove opportunità di lavoro legate strettamente alle esigenze reali della società meridionale — insisto su questo — non a fatti inventati, non ad assistenzialismi che nessuno è qui ad invocare. Con la cooperazione sociale per la prima volta un'impresa sociale pone al centro della sua attività la promozione e lo sviluppo della comunità locale. La cooperativa è lo strumento e non il fine di questa azione ed attraverso di essa le fasce sociali più esposte ed in difficoltà si autorganizzano nei servizi sociali, diventando una risorsa e cioè dei cittadini attivi. In tale nuovo scenario, nel sud è destinata a crescere notevolmente la domanda di nuovi operatori sociali, figure che debbono arricchire la vita dei nostri quartieri, delle nostre città, per migliorare la qualità della vita e per attaccare i mali della società alla radice: assistenti sociali, psicologi, educatori, animatori, fisioterapisti, una vasta gamma di operatori sociali che lavoreranno « con » e non « per » gli anziani, i giovani in difficoltà, i portatori di handicap, eccetera. Figure inoltre che contribuiranno a spostare verso la prevenzione la medicina territoriale, la cura e l'assistenza domiciliare, consentendo

così il risparmio di notevoli risorse e nello stesso tempo il netto miglioramento dei servizi.

Anche nello sport è necessario puntare sull'attività di base dove nuovi impianti devono essere gestiti per la promozione sportiva dei bambini e dei ragazzi, affidando alle cooperative sociali la manutenzione e l'organizzazione della loro attività.

Il terzo settore deve integrarsi con il pubblico per gli interventi nel campo dei beni ambientali, archeologici e naturali...

Ho terminato, Presidente! Ribadisco che siamo all'inizio; anzi abbiamo compiuto un buon tratto di strada, come diceva il ministro, ma la scelta di campo a favore della cooperazione sociale deve essere sempre più netta e chiara, a tutti i livelli.

PRESIDENTE. Concluda, onorevole collega.

ROSARIO OLIVO. Concludo, Presidente. Questo settore potrà creare nel Mezzogiorno un enorme valore aggiunto rivelandosi un volano per l'occupazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Olivo.

### *(Politiche per l'infanzia)*

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Marinacci n. 3-00537 (vedi l'allegato A — Interpellanze e interrogazioni sezione 2).

Constato l'assenza dei presentatori dell'interrogazione: si intende che vi abbiano rinunciato.

### *(Accoglienza bambini extracomunitari)*

PRESIDENTE. Passiamo alla interrogazione Guidi n. 3-01673 (vedi l'allegato A — Interpellanze e interrogazioni sezione 3).

Il ministro per la solidarietà sociale ha facoltà di rispondere.

LIVIA TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*. Nella sua interrogazione l'onorevole Guidi richiama l'attenzione sulla mancata concessione all'associazione « Puer » (sezione di Cerignola) della proroga da novanta giorni a cinque mesi quale periodo necessario di permanenza per offrire un aiuto concreto ai bambini provenienti dai paesi dell'est e accolti dalle famiglie italiane.

Come il ministro... come l'onorevole Guidi sa benissimo — chiedo scusa per questo *lapsus* — presso il dipartimento per gli affari sociali è istituito il comitato per la tutela dei minori stranieri, che ha come scopo primario la valutazione dei progetti presentati da varie associazioni deputate all'accoglienza di bambini stranieri.

Questo comitato ha emanato il 27 febbraio del 1997 una circolare relativa agli adempimenti connessi alle iniziative di ospitalità dei minori stranieri indicando in novanta giorni (in totale) il limite annuo di permanenza di tali minori.

Questa limitazione — ci tengo a precisarlo — scaturiva da ripetute e pressanti sollecitazioni provenienti da autorità giudiziarie minorili relative alla inopportunità di consentire lunghe permanenze presso le famiglie di accoglienza tali da radicare nei minori dipendenze psicologiche di tipo affettivo.

Secondo quanto mi ha riferito il comitato per la tutela dei minori, contrariamente a quanto veniva indicato nell'interrogazione, in precedenza non era previsto alcun limite. Voglio invece dire che tale limite esisteva anche perché era stato rilevato che oltre il 90 per cento dei 40 mila minori che erano presenti in Italia non superava i novanta giorni di permanenza all'anno.

Questo problema della limitazione dei novanta giorni se, da una parte, era stato sollecitato, come ho detto, da molti giudici minorili preoccupati, dall'altra, fu contestato dalle famiglie.

Dopo delle discussioni che si sono avute anche in modo informale e dopo delle segnalazioni di difficoltà pervenute alla mia attenzione tramite numerose lettere che mi hanno scritto delle famiglie,

abbiamo promosso un incontro presso il ministero, a cui hanno partecipato gli onorevoli Jervolino Russo e Scoca e il presidente Mastella, dai quali avevo ricevuto osservazioni e segnalazioni.

Successivamente è stata approvata, il 28 ottobre 1997, una risoluzione presentata dagli onorevoli Jervolino Russo e Scoca, con la quale si estende a cinque mesi il periodo di permanenza dei minori accolti in Italia.

In base a ciò il comitato per la tutela dei minori, nella riunione del 13 novembre 1997, ha deliberato di concedere per l'anno 1997 ed in vista dell'approssimarsi del periodo natalizio ulteriori autorizzazioni oltre i novanta giorni, comunque non superiori ai centocinquanta giorni.

Per quanto concerne più specificamente l'associazione nazionale « Puer », sezione di Cerignola, il comitato minori stranieri mi fa presente che l'associazione « Puer », a partire dal 6 novembre, ha presentato trentuno progetti, cui se ne aggiungono altri presentati in data 24 novembre. In particolare, il progetto presentato dall'associazione « Puer », sezione di Cerignola, è risultato incompleto di alcune autorizzazioni delle autorità bielorusse.

Solo il 22 dicembre il progetto della associazione è stato completato con la documentazione mancante ed è stato autorizzato. Pertanto, in data 26 dicembre 1997, sono giunti in Italia i minori destinati ad essere accolti. Essi si trovano tuttora in Italia e la loro partenza è prevista per il 27 febbraio.

Quindi, la mancata autorizzazione è stata determinata da tali ragioni e non dalla non concessione della proroga, perché noi eravamo a ciò tenuti da un atto del Parlamento che ci pare doveroso rispettare.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro, la ringrazio per quanto lei ha detto, che, come lei sa, mi interessa in maniera particolare anche sul piano direttamente familiare.

L'onorevole Guidi ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01673.

ANTONIO GUIDI. Signor Presidente, le risposte alle interrogazioni vengono date in tempi tali da rendere le stesse datate.

Come al solito, il ministro Turco ha risposto con estrema puntualità ed anche con molta franchezza alla mia interrogazione, cosa di cui la ringrazio. Credo che questa forma di accoglienza a termine sia una delle più importanti per tre ordini di ragioni: in primo luogo, per riparare ad alcune ferite psicologiche subite da minori che spesso soffrono; in secondo luogo, per offrire a delle famiglie non egoiste, anche se volere un bambino non è mai un segno di egoismo, la possibilità di aiutare dei bambini senza per questo avere con essi un rapporto esclusivo; infine, fatto che sfugge normalmente, anche se non sfugge a lei né a me avendone parlato più volte tra noi, perché educa all'accettazione di chi viene da lontano, che dovrebbe rappresentare uno dei cardini del cosiddetto diritto di cittadinanza.

Quindi, mi ritengo soddisfatto della risposta resa alla interrogazione da me presentata. Mi permetto solo di aggiungere che in determinati casi è vero che l'attenzione rivolta dalla famiglia di accoglienza al minore è tale da creare, nonostante tutto, un rapporto di amore che vorrebbe superare la distanza. Inoltre, si sviluppa una sorta di istinto del possesso, anche se si tratta pur sempre di un istinto del possesso molto dolce, dignitoso e rispettabile.

Bisognerebbe uscire con scientificità ma anche con rigore da questo periodo in cui si fissano dei parametri uguali per tutti, perché è vero che spesso l'adulto prova un affetto tale per il bambino che ospita, da desiderare che lo stesso rimanga nella nazione che lo accoglie; tuttavia, occorre tener presente anche che certe volte la nazione che i ragazzi lasciano versa in gravissime difficoltà. Allora, se è vero che in alcuni casi, per quanto riguarda l'affido a distanza, è auspicabile garantire una possibilità di ritorno, è anche vero che, al di là di schematismi eccessivi bisognerebbe con estrema cautela considerare in quali realtà tornano questi bambini. Infatti,

talvolta non solo è giusto che essi tornino nel loro paese di origine, ma le coppie e le famiglie italiane devono addirittura rispettare le culture di provenienza dei ragazzi, mantenerne le consuetudini e persino i giochi dei paesi da cui i bambini giungono. Qualche volta però tornerebbero a casa in situazioni talmente devastanti che forse la voglia d'amore dei genitori italiani dovrebbe avere una discrezionalità maggiore (argomento questo che so essere condiviso dal ministro).

Concludo auspicando un rafforzamento del coordinamento interministeriale che si è rivelato tanto importante. Mi permetto di aggiungere, in rapporto al suo *lapsus*, che quando ero ministro mi ero fatto promotore, sia pure con fortune alterne, di un potenziamento di questa struttura che mi auguro venga sempre più fortificata, soprattutto sotto il profilo dei controlli relativi alla provenienza e al rientro dei bambini. Personalmente auspico che possano tutti tornare perché purtroppo nel nostro paese vi sono ancora troppi bambini fantasma.

Ringrazio infine il ministro per la sua costante puntualità. Quanto al *forum* della solidarietà (esprimo una considerazione per così dire « fuori sacco »), spero che oltre ad una interlocuzione fra Governo ed associazioni ve ne sia anche una con chi (se sia all'opposizione o nella maggioranza poco importa) su questo problema ha atteso una vita.

#### *(Attivazione dello stabilimento di Grottaglie)*

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Maggi n. 2-00779 (*vedi l'allegato A - Interpellanze e interrogazioni sezione 4*).

Constato l'assenza dei presentatori dell'interpellanza: si intende che vi abbiano rinunciato.

#### *(Erogazione fondi ex legge n. 488 del 1992 alla Sardegna)*

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Altea n. 3-01390 (*vedi l'allegato A - Interpellanze e interrogazioni sezione 5*).

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ha facoltà di rispondere.

UMBERTO CARPI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In risposta alla presente interrogazione si rappresenta quanto segue: il complesso normativo della legge n. 488 del 1992, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive», è basato sui principi di trasparenza, di chiarezza e di accelerazione del procedimento amministrativo, essendo stati preliminarmente determinate in ogni dettaglio le varie fasi procedurali nonché le condizioni ed i criteri relativi alla selezione delle domande e all'assegnazione delle risorse finanziarie stanziare.

Al riguardo si fa presente che l'assegnazione delle predette risorse finanziarie, nel rispetto del regime di concorrenza tra le imprese richiedenti le agevolazioni, avviene a seguito di approfondito esame. In primo luogo è prevista una fase istruttoria delle iniziative presentate svolta da banche convenzionate con il Ministero dell'industria per la verifica della sussistenza dei requisiti di agevolabilità stabiliti dalla normativa. Quindi le iniziative che hanno superato con esito positivo la fase istruttoria sono ammesse alle graduatorie, che sono formate su base regionale dal Ministero dell'industria con un sistema di tipo automatico (ad ogni iniziativa è attribuito un punteggio che è dato dall'applicazione dei parametri di natura finanziaria e sociale definiti in maniera univoca e tassativa dalla normativa). In ultimo, il Ministero dell'industria emana i provvedimenti di concessione delle agevolazioni, a partire dalla prima iniziativa in graduatoria e così via in ordine decrescente, fino all'esaurimento delle risorse disponibili per ogni regione o area interessata.

In particolare si fa notare che la fase di erogazione dei contributi concessi in tre quote annuali di pari importo è subordinata al raggiungimento del corrispondente

stato di avanzamento del programma, con la previsione dell'anticipazione della prima quota condizionata al rilascio di idonea garanzia fideiussoria.

La fase conclusiva del procedimento è volta a verificare a consuntivo l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative, la loro piena rispondenza alle connotazioni tecniche programmatiche ed il rispetto degli impegni di natura finanziaria ed occupazionale assunti dalle imprese attraverso l'istituzione, da un lato, di vincoli, prescrizioni e adempimenti di varia natura, cui sono assoggettate le imprese, e, dall'altro, di riscontri e di controlli di carattere capillare effettuati dalle banche concessionarie e dal Ministero dell'industria.

Le fattispecie di inadempienza e di inosservanza alla norma, danno luogo alla revoca dei contributi concessi e — se del caso — al recupero coattivo delle somme erogate e non dovute con l'applicazione di interessi moratori confluendo tali importi nei fondi utilizzati per le graduatorie successive.

Per tutto quanto sopra esposto, si può affermare che il sistema agevolativo così messo a punto in linea con la normativa comunitaria e che consente quindi l'utilizzo dei fondi del fondo europeo di sviluppo regionale, offre all'amministrazione ampie garanzie di vedere impiegate le risorse finanziarie concesse per la realizzazione delle iniziative proposte e, più in generale, di conseguire le finalità istituzionali di sostegno e di sviluppo alle attività produttive nelle aree depresse del paese.

Evidenziate opportunamente le peculiarità della legge, si forniscono i chiarimenti richiesti sull'iniziativa presentata dalla Compagnia italiana sviluppo industriale che ha concorso, per il secondo anno di applicazione della legge n. 488 del 1992, alla formazione della graduatoria della regione Sardegna, collocandosi in posizione numero 41 su 233 domande giudicate ammissibili, risultata utile per la concessione di un contributo in conto capitale pari complessivamente a lire 60.985,05 milioni. Tale iniziativa, concer-

nente la realizzazione di uno stabilimento nel comune di Tertenia, in provincia di Nuoro, per il riciclaggio di pneumatici usati e di altri rifiuti di gomma o di plastica, ha infatti superato con esito positivo la fase istruttoria svolta dalla banca concessionaria IMI, a conclusione della quale la banca stessa ha attestato la sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa. Si evidenzia in particolare che il progetto proposto aveva già ottenuto l'approvazione della regione Sardegna e del Credito industriale sardo per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 17 del 1993 e di un finanziamento, a fronte di garanzie ipotecarie fideiussorie, che tuttavia non hanno avuto seguito in quanto la CISI ha ritenuto onerose le garanzie richieste pervenendosi in definitiva alla revoca del provvedimento.

In considerazione della rilevanza dell'iniziativa sia sotto l'aspetto finanziario sia sotto l'aspetto tecnologico, si fa presente che gli accertamenti istruttori effettuati sono risultati particolarmente approfonditi con l'individuazione di specifiche forme di garanzie, cui è stata subordinata l'efficacia del provvedimento concessorio, riguardanti la disponibilità dei mezzi finanziari propri occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa.

Ciò evidenziato, si rappresenta che tale iniziativa, nelle fasi successive del procedimento, non potrà che essere regolata secondo i rigidi canoni normativi sopraposti e che l'amministrazione è in grado di controllare e di intervenire in ogni fase e stadio del procedimento per la tutela dei propri interessi, come già evidenziato in premessa.

Per quanto concerne in secondo luogo il riferimento in termini generali a iniziative illecite presentate in ordine alla fruizione di contributi *ex lege* n. 488 del 1992 e ad indagini avviate in merito dall'autorità giudiziaria, si evidenzia che il regime normativo richiamato nei suoi elementi principali prevede anche attività di coordinamento, controllo ed indirizzo svolte dal comitato tecnico consultivo istituito presso il Ministero dell'industria e com-

posto da rappresentanti del ministero stesso e delle banche concessionarie. Al riguardo, la competente direzione generale fa presente che le funzioni esercitate in seno al comitato hanno consentito all'amministrazione di individuare tempestivamente nella fase dell'istruttoria, proprio in relazione alla graduatoria della regione Sardegna, alcune iniziative contrastanti con le prescrizioni e le finalità normative, con la loro conseguente esclusione dalla formazione della graduatoria, in data antecedente alle notizie di stampa relative all'avvio dell'inchiesta giudiziaria.

Si ritiene pertanto regolare lo svolgimento delle procedure dell'assegnazione di fondi riguardanti la graduatoria della regione Sardegna formatasi con il secondo bando di applicazione della legge n. 488 del 1992.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Altea ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01390.

**ANGELO ALTEA.** Signor Presidente, l'esauriente risposta del sottosegretario Carpi ammette che esiste il problema al quale ho fatto cenno nella mia interrogazione, quello cioè di un sistema di formazione delle graduatorie sulla base della legge n. 488 che purtroppo, per sua natura, non può offrire sufficienti garanzie di regolarità e di trasparenza. Mi spiego meglio: i criteri adottati dal ministero vengono usati dalle banche in maniera del tutto discrezionale. Nel caso della CISI, che ho citato, si è verificato che un'azienda alla quale era stato rifiutato un finanziamento perché non era in grado di offrire garanzie fideiussorie, tre mesi dopo si è vista assegnare un finanziamento di importo tre volte superiore. Ma se tre mesi prima quell'azienda non poteva pagare una fideiussione di 20 miliardi, non si capisce come la banca l'abbia successivamente ritenuta in condizione di far fronte ad una fideiussione di ben 61 miliardi.

Questo ha consentito ad aziende più attrezzate dal punto di vista, per così dire, burocratico di drenare sostanziosi finan-

ziamenti — almeno nella fase di primitiva assegnazione — a danno di aziende di dimensioni minori che invece avevano maggiormente dimostrato la propria volontà di avviare iniziative positive. Mi riferisco alle aziende che addirittura con propri fondi avevano già avviato la costruzione dell'impianto industriale, fiduciose di venir poi premiate con l'assegnazione del finanziamento, che poi in realtà non c'è stata. Se si considera che la legge è destinata ad aree depresse, scarsamente infrastrutturate, di scarsa cultura industriale, si comprende come l'impatto di certi avvenimenti possa essere negativo.

Successivamente alla mia interrogazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha integrato ed arricchito i criteri di assegnazione di cui alla legge n. 488, rendendoli più adeguati allo scopo che la stessa legge si proponeva, inserendo tra l'altro come uno dei criteri prioritari il tasso di disoccupazione del territorio al quale sono destinati gli investimenti.

Ci auguriamo che ciò possa servire a creare in quelle aree una cultura di industrializzazione, la cui assenza è alla base di quei fenomeni di disagio sociale, di malessere, la cui prima causa è la disoccupazione.

#### ***(Situazione occupazionale dell'Enichem di Crotone)***

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Valensise n. 3-01498 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 6*).

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ha facoltà di rispondere.

UMBERTO CARPI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, prima di dare lettura di una risposta che spero sia abbastanza puntuale, devo in premessa all'interrogante tre piccole puntualizzazioni. Innanzitutto il testo dell'interrogazione in discussione è stato pubblicato

incompleto, mancando le premesse. Si è ritenuto tuttavia di poter fornire una risposta tenendo conto del quesito così seccamente formulato. Nel caso la risposta risultasse insoddisfacente non vi è alcuna difficoltà da parte mia ad aggiungere ulteriori integrazioni.

La seconda puntualizzazione, in tutta lealtà, riguarda il fatto che vengono utilizzati dati interamente forniti dal Ministero del lavoro, che non mi è stato possibile confrontare con quelli a disposizione dell'Enichem stessa, il che sarebbe stato, anche dal punto di vista scientifico, più giusto.

Aggiungo che l'interrogazione in esame avrebbe dovuto essere indirizzata al Ministero del lavoro in quanto la competenza principale è di quella amministrazione. Non è stato possibile però procedere ad una richiesta di cambio di delega perché tale Ministero non figurava tra i destinatari dell'interrogazione.

RAFFAELE VALENSISE. L'interrogazione era rivolta al Presidente del Consiglio, il quale è il coordinatore della politica.

UMBERTO CARPI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Con queste premesse, il Ministero le fornisce la seguente risposta.

Si precisa preliminarmente che l'Enichem, a seguito di un accordo sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 settembre 1993, ha attuato un contratto di solidarietà finalizzato alla bonifica degli impianti, alla combustione delle melme ed alla gestione delle risorse rese eccedenti dalla cessazione dell'attività. Tale contratto, successivamente prorogato, è scaduto alla data del 19 settembre 1997. Inoltre, l'area di Crotone è interessata da un contratto d'area finalizzato alla reindustrializzazione ed al conseguente reimpiego dei lavoratori eccedenti; al riguardo è stata presentata istanza di autorizzazione per l'attuazione di un piano di mobilità lunga finalizzata al pensionamento.

In base alla vigente normativa il Ministero del lavoro ritiene sussistenti i

presupposti per il ricorso ad un programma di cassa integrazione guadagni straordinaria con causale di crisi aziendale finalizzata alla gestione delle risorse, nel pieno rispetto della deliberazione del CIPE del 18 ottobre 1994 sulla cessazione dell'attività produttiva.

Inoltre l'azienda si è impegnata a presentare istanza di proroga del contratto di solidarietà fino al 31 dicembre 1997, nonché istanza di concessione della CIGS, con causale di crisi aziendale, per un periodo di dodici mesi a far data dalla cessazione del contratto di solidarietà. Conseguentemente sarà attivata la procedura di mobilità dei lavoratori che potranno accedere, con autorizzazione ministeriale, alla cosiddetta mobilità lunga, nonché per i lavoratori che abbiano i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità durante il periodo di fruizione del trattamento di mobilità.

L'Enichem si è anche impegnata ad erogare le agevolazioni stabilite dagli accordi ai lavoratori che verranno ricollocati nelle attività di reindustrializzazione, previste dalla sovvenzione globale previa attivazione, attraverso accordo sindacale, della mobilità per detti lavoratori. Le agevolazioni non troveranno applicazione se il processo di reimpiego non si concluderà positivamente.

Per i criteri e le modalità di avviamento al lavoro, varranno le intese che, nell'ambito delle applicazioni del contratto d'area, le confederazioni stipuleranno con le associazioni imprenditoriali ed il « Crotone sviluppo ».

Entro il mese di maggio 1998 il Ministero del lavoro convocherà un'apposita riunione per verificare l'andamento del processo di reimpiego dei lavoratori in relazione al programma di reindustrializzazione previsto dal contratto d'area.

Si fa inoltre presente che in data 30 settembre 1997 si è svolta, presso l'associazione degli industriali di Crotone, una riunione cui hanno partecipato l'Enichem, la Fosfotec, l'associazione degli industriali, la RSU di stabilimento, assistita dalle confederazioni territoriali, al fine di dare

applicazione al lodo predisposto dal Ministero del lavoro in data 25 settembre 1997.

La società, definita la procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, ha collocato in mobilità 126 lavoratori con lettera di recesso. Successivamente a tale collocamento azienda ed organizzazioni sindacali hanno accettato il suddetto lodo ministeriale che prevede, tra l'altro, il ricorso alle seguenti misure gestionali: la proroga del contratto di solidarietà fino al 31 dicembre 1997; il programma di CIGS per crisi aziendale per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1998.

In tale occasione le parti interessate alla vicenda hanno convenuto che, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, l'azienda procederà alla revoca dei licenziamenti intimati (revoca individualmente accettata dai lavoratori), mentre la procedura di mobilità avviata in data 4 luglio 1997 continuerà in ogni caso a produrre effetti solo in relazione al personale che potrà essere collocato in mobilità lunga ovvero in mobilità ordinaria finalizzata al pensionamento, oppure in relazione ai lavoratori interessati che verranno ricollocati nelle attività di reindustrializzazione.

L'efficacia di detta procedura è cessata comunque alla data del 31 dicembre 1997. Successivamente, come si è detto, la società si è impegnata ad attuare un programma di CIGS per crisi aziendale che interesserà un massimo di 168 lavoratori.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Valensise ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01498.

**RAFFAELE VALENSISE.** Prendo atto della cortese risposta del sottosegretario della quale, però, non posso che dichiararmi profondamente insoddisfatto. Si è dato fondo a tutte le risorse dell'armamentario assistenziale che accompagna la dismissione di aziende, ma da parte dell'Enichem non si è prospettato ciò che si doveva prospettare, vale a dire l'utilizzazione ed il rilancio delle possibilità indu-

striali di Crotona, quelle possibilità che a suo tempo la stessa Enichem aveva individuato. Successivamente, però, attraverso i piani Enichem che si sono succeduti negli anni passati si è rivelata l'inconsistenza delle scelte compiute.

La nostra allarmata interrogazione, che è del settembre 1997, si iscriveva nel quadro di altri atti di sindacato ispettivo. Abbiamo infatti presentato anche un'interpellanza per avviare un discorso più articolato e complesso circa la drammatica situazione di Crotona. Purtroppo, quell'interpellanza non ha avuto risposta e si è preferito da parte del Governo, a prescindere da qualsiasi responsabilità personale del sottosegretario, rispondere invece all'interrogazione in oggetto, che era stata presentata nel momento drammatico del settembre 1997 quando era in atto il licenziamento di 300 persone che allarmava una città come Crotona, dissestata dal punto di vista economico e sociale.

La nostra insoddisfazione, quindi, è piena. Prendiamo atto degli espedienti di carattere assistenziale che sono stati posti in essere, dei « cuscini sociali » che sono stati resi operativi o che si intende rendere tali, ma il problema di Crotona non è questo. Ritorneremo sulle difficoltà di quella città attraverso l'interpellanza, o magari attraverso una mozione. Crotona, infatti, è un centro industriale sulle rive dello Ionio, in una posizione che in altri tempi è stata di prima linea nella produzione di prodotti per l'agricoltura. La linea di questi prodotti, a suo tempo, è stata abbandonata (lo stabilimento di cui parliamo produceva concimi chimici) ed il piano Enichem degli anni passati era assolutamente non credibile e senza alcuna relazione con la situazione produttiva possibile di quelle strutture.

Peraltra, a Crotona ci sono stati giorni drammatici nel novembre 1993, quando con lo spegnimento dell'altoforno venne meno la produzione del fosforo. Ebbene, da parte dell'Enichem non c'è mai stato un disegno, una prospettiva che portasse all'utilizzazione degli impianti ed al rilancio industriale e produttivo di Crotona,

mentre poteva esserci. Posso dirlo, signor sottosegretario, con grande tranquillità perché fin da allora e per anni noi denunciavamo gli errori di impostazione. Quando i rappresentanti dell'Enichem vennero in Commissione bilancio (allora era la Commissione bilancio e partecipazioni statali) ad esporre i loro piani noi ne denunciavamo l'inconsistenza. Si tratta di anni ormai alle nostre spalle.

Da allora l'Enichem ha atteso il suo disarmo in quest'atmosfera di dismissione o di prospettata dismissione degli enti di Stato, che è avvenuta nel massimo disordine e senza alcuna utilizzazione delle risorse materiali e strumentali pagate dal contribuente e nei confronti delle quali, proprio in omaggio alla buona economia e al buon governo, avrebbe dovuto praticarsi il massimo rispetto, conciliandosi il rispetto per il denaro pubblico impiegato negli impianti ed il rispetto per la socialità, cioè per i posti di lavoro e per le prospettive delle maestranze di Crotona.

L'insoddisfazione è pertanto profonda. Prendo atto dei « cuscini sociali » che sono previsti, ma non ritengo che essi possano risolvere la drammatica crisi della nobile città di Crotona e delle sue nobili maestranze, che nel Mezzogiorno hanno rappresentato e rappresentano la prova provata di come gli sviluppi industriali siano possibili anche nel meridione.

Crotona ne è un esempio per quanto è stato fatto. Certo, non si può dire altrettanto dei rimedi assistenziali che ci sono stati rappresentati dalla cortesia personale del sottosegretario.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Discussione della proposta di legge: Gasperoni ed altri: Modifica all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ineleggibilità alle cariche negli enti locali (1551) (ore 16,30).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge

d'iniziativa dei deputati Gasperoni ed altri: Modifica all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ineleggibilità alle cariche negli enti locali.

**(Contingentamento tempi dell'esame — A.C. 1551)**

PRESIDENTE. Ricordo che, a seguito della riunione del 29 gennaio 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è proceduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, al contingentamento dei tempi per l'esame della proposta di legge, che risultano così ripartiti:

discussione generale: 6 ore e 10 minuti;  
seguito dell'esame: 3 ore.

Il tempo per la discussione generale è ripartito nel modo seguente:

tempo per il relatore: 15 minuti;  
tempo per il Governo: 15 minuti;  
tempo per il gruppo misto: 30 minuti;  
tempi per richiami al regolamento: 10 minuti;  
tempi per interventi a titolo personale: 1 ora;  
tempo per i gruppi: 4 ore.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: verdi: 10 minuti; CDU: 6 minuti; SI: 6 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

A ciascun gruppo è assegnato un tempo di 30 minuti.

**(Discussione sulle linee generali — A.C. 1551)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERGIO COLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Presidente, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le ore 14 di oggi. Le chiedo cortesemente di posticiparlo per lo meno alle 19 o alle 20, per una ragione molto semplice. Sono arrivato in questo momento da Napoli con la macchina. Lei sa meglio di me quello che è successo: una tragedia immane ed io ho impiegato 8 ore per giungere a Roma.

PRESIDENTE. Purtroppo sono a conoscenza della drammatica vicenda.

SERGIO COLA. Avrei dovuto essere qui al massimo alle 10 e quindi perfettamente in tempo per presentare gli emendamenti.

Mi affido pertanto a lei, chiedendo anche il parere del relatore. Qualora accogliesse la richiesta, potrei presentare un emendamento che ritengo importante e che ho predisposto insieme all'onorevole Nuccio Carrara.

SERGIO SABATTINI, *Relatore*. Signor Presidente, concordo con la richiesta dell'onorevole Cola.

PRESIDENTE. Prendo atto anche dell'accordo generale sulla richiesta, che sottoporro al Presidente Violante.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Sabattini.

SERGIO SABATTINI, *Relatore*. La presente proposta di legge si propone di temperare il regime di ineleggibilità degli amministratori degli enti locali previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera c) della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Si tratta di una riforma necessaria, in quanto la normativa vigente è eccessivamente rigida e contiene profili di iniquità per gli amministratori degli enti locali e per gli alti dirigenti della pubblica amministrazione rispetto agli eletti al Parlamento.

La proposta di legge si propone di togliere dalle ipotesi previste di ineleggi-

bilità i casi di condanne a pene lievi — vale a dire alla reclusione fino a 6 mesi — per i delitti commessi con abuso di potere o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b*) dello stesso articolo della legge n. 55 del 19 marzo 1990, i quali attengono a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di maggiore gravità, quali la corruzione, la concussione, il peculato ed altri.

Considerando che la previsione dell'articolo 15, comma 1, lettera *c*), della predetta legge è pressoché identica a quella della circostanza aggravante n. 9) dell'articolo 61 del codice penale, nonché alla previsione dell'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio, deve ritenersi che essa concerna, in primo luogo, tutti i delitti comuni aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 9), del codice penale e, tra i reati propri, il delitto di abuso d'ufficio e tutti quei reati per i quali l'abuso dei poteri e la violazione di doveri inerenti alla funzione pubblica ricoperta costituiscono elemento essenziale della condotta, quali, ad esempio, la rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio e il rifiuto di atti di ufficio. Sono tutti reati di minima gravità e sui quali è vivo il dibattito parlamentare (abbiamo discusso di recente, come è noto, proprio sull'abuso d'ufficio), politico e giuridico, in quanto, per la loro stretta connessione con le esigenze dell'autonomia della politica, devono essere chiaramente distinti dai più gravi reati contro la pubblica amministrazione, quali la concussione, la corruzione, il peculato e, ancor peggio, l'associazione criminale mafiosa.

Il limite della condanna alla reclusione non superiore a sei mesi, previsto dalla proposta di legge in esame, innova rispetto alla proposta di legge originaria. Questo limite deve essere calcolato complessivamente, tenendo conto delle ipotesi di commissione di più reati (nel testo si fa riferimento a chi ha subito una o più condanne per un tempo complessivamente non superiore a sei mesi) collegati dal vincolo della continuazione, non solo

quando questa sia accertata da giudice della cognizione, con l'emanazione quindi di un'unica sentenza, ma anche quando venga accertata dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura penale, in presenza quindi di più sentenze definitive o decreti penali irrevocabili (cioè passati in giudicato) pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona. Questa è una misura restrittiva ma di maggior peso cautelare per la società e per la pubblica amministrazione.

Si sottolinea, inoltre, che questa riforma ripristinerebbe la disciplina prevista dagli articoli 270 e 271 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, recante il testo unico delle leggi comunali e provinciali.

Perché è stata presentata la proposta di legge in esame che, come è noto, è stata sottoscritta da parlamentari di diversi gruppi? Perché la sentenza n. 141 del maggio 1996 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, riguardanti l'ineleggibilità. La Corte (faccio un rapido richiamo alla sentenza in questione) ha dichiarato l'incostituzionalità perché si manomette un principio fondamentale di qualsiasi democrazia, il diritto all'elettorato passivo, considerando che qualsiasi manomissione o restrizione di questo diritto sia un'eccezione e non una regola. Si è quindi ritenuta possibile un'eccezione (cioè un limite al diritto all'elettorato passivo) solo in presenza di sentenze passate in giudicato, e non in giudizi di primo grado o in rinvii a giudizio, ancorché possa essere grave l'ipotesi di reato di cui ci si occupa.

Prima di concludere voglio sottolineare un ultimo aspetto. Il testo originario è stato modificato in un altro punto dal lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali, con il parere favorevole della Commissione giustizia. Mi riferisco all'articolo 444 del codice di procedura penale, che riguarda il patteggiamento. Dal momento che vi è un dibattito aperto nella giurisprudenza e tra gli esperti (ho

a fianco a me il collega Cola) sul fatto se il patteggiamento costituisca o meno condanna, ai fini dell'interpretazione della nostra proposta di legge abbiamo ritenuto necessario aggiungere un comma — e lo abbiamo fatto — in cui il patteggiamento viene equiparato ad una sentenza di condanna, in modo che possa rilevare rispetto alla possibilità o meno dell'eleggibilità, se sia o meno superiore ai sei mesi.

Ricordo poi che la II Commissione in data 26 giugno 1997 ha espresso parere favorevole suggerendoci la soppressione dell'articolo 2 del vecchio testo che concerneva l'immediata applicazione della nuova disciplina anche ai giudizi in corso e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione, perché anche questo avrebbe contraddetto la sentenza della Corte. Abbiamo accettato questo suggerimento ed eliminato l'articolo 2.

Mi auguro che la Presidenza voglia accogliere la richiesta del collega Cola; forse allungare fino alle 19 i termini per la presentazione degli emendamenti potrebbe contribuire ad un più rapido iter del provvedimento. Mi auguro anche che la Camera approvi, dopo un approfondito dibattito, un provvedimento che per quanto riguarda i reati minori garantisce una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e sicuramente il diritto all'eleggibilità, che non può essere manomesso se non di fronte a sentenze passate in giudicato per reati gravi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**FABRIZIO ABBATE, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo concorda con le valutazioni svolte dal relatore. La Commissione ha recepito alcune indicazioni contenute nel parere della Commissione giustizia ed il Governo si associa alla relazione testé svolta dal relatore.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

**GIACOMO GARRA.** Desidero premettere al mio intervento sul merito una

considerazione di ordine sistematico ed una di carattere procedurale. Esiste una disposizione nel testo della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo la quale le modifiche all'assetto dell'autonomia andrebbero formulate espressamente. In altri termini non si dovrebbero apportare modifiche alla legge citata mediante gli strumenti dell'abrogazione tacita e della modifica implicita. Dico questo perché il comma 3 dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recita testualmente: « Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ». Forse faremmo meglio se integrassimo il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge al nostro esame menzionando nel testo proposto che l'articolo 15 è richiamato dall'articolo 40, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Sotto questo profilo una proroga dei termini sarebbe utile. Si tratta di un emendamento formale ma che potrebbe far rispettare la disposizione contenuta nella legge n. 142, per la verità un po' enfatica, ma che dobbiamo tenere presente.

Un altro problema di carattere procedurale è stato evidenziato nel corso dei lavori della Commissione affari costituzionali del 22 maggio 1997, quando il relatore volle porre all'attenzione della Commissione il quesito se si dovesse o meno esaminare il testo della proposta di legge n. 1551 congiuntamente al testo della proposta Garra n. 3651. A mio giudizio il coordinamento dei testi sarebbe stato opportuno, ancorché, in tale eventualità, la competenza sull'esame dei testi collegati sarebbe forse passata dalla prima alla seconda Commissione. Qual era il problema? Secondo chi vi parla — primo firmatario della proposta di legge n. 3651 — la Camera non avrebbe dovuto limitarsi a modificare l'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, ma al tempo stesso avrebbe dovuto esaminare il problema della valenza delle sentenze di patteggiamento per gravi reati contro la pubblica amministrazione (come il voto di scambio) quali cause di ineleggibilità.

L'ipotesi di esame congiunto in Commissione non fu accolta, anzi, vi fu chi,

nella seduta del 3 giugno 1997, escluse la praticabilità della previsione di ineleggibilità di colui che avesse patteggiato una sentenza di condanna per reato contro la pubblica amministrazione, per il fatto che una siffatta sentenza non comporta un giudizio di affermazione della responsabilità penale. Aggiungeva, quell'autorevole deputato, il collega Cola — e non solo lui —, che con la sentenza di patteggiamento non si applicano le pene accessorie. Che non si applicano le pene accessorie è stabilito nel codice penale, quindi non vi è alcun dubbio su quest'affermazione.

Non ignoro che la dottrina è stata ferma nell'escludere che le sentenze di patteggiamento della pena siano sentenze di condanna. È poi pacifico che, nel caso di pena patteggiata, non si applichino pene accessorie. Personalmente, muovendo dalle previsioni normative di cui all'articolo 113 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, ho sostenuto che l'ineleggibilità del cittadino raggiunto, con il suo consenso, da sentenza di condanna per reato contro la pubblica amministrazione (mi riferivo in particolare all'ipotesi del reato di voto di scambio), avrebbe dovuto essere classificata non quale pena accessoria, bensì come effetto penale. Non si vuole affermare che chi abbia patteggiato la pena per reato contro la pubblica amministrazione debba incorrere nell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici — questa, sì, pena accessoria —: altra fattispecie è quella della ineleggibilità operante nei confronti di chi si candida a rappresentare i cittadini in seno agli organi legislativi, come pure in seno agli organi assembleari di province, comuni e circoscrizioni. Ricordo all'Assemblea che l'articolo 113 citato prevede, in via generale, che le condanne alla pena della reclusione per reato elettorale comportano sempre l'ineleggibilità nei confronti del candidato. È lecito chiedersi se, nella fattispecie del testo unico delle leggi elettorali della Camera dei deputati, si tratti di pena accessoria. Propenderei, invece, per configurare la perdita del requisito della eleggibilità quale effetto penale della

sentenza, analogamente a quanto accade, ad esempio, per gravi reati che comportano, nei confronti del condannato, effetti quali la perdita della patria potestà. Richiamo, al riguardo, l'insegnamento di Antolisei sulla distinzione tra pene accessorie ed effetti penali.

Ho più volte contestato la prassi, esasperatamente garantista, secondo la quale la condanna per voto di scambio con sentenza patteggiata dal condannato ha consentito a quest'ultimo di conservare il seggio conseguito fraudolentemente. Ho in più circostanze sottolineato come sia disastroso il teorema che sulla tesi giuridica ipergarantista che ho ricordato si fonda, teorema che così si enuncia: A: il candidato senza scrupoli opera in campagna elettorale voto di scambio; B: ove eletto, lo stesso candidato, se scoperto, patteggia la pena; C: ammesso che la pena patteggiata sia la massima, la morale della favola (forse è meglio dire «l'immorale» della favola) è che il candidato condannato per voto di scambio con pena patteggiata conserva il seggio. Sono lieto di avere, con la mia insistenza nel ribadire l'assurdità di questo teorema, contribuito in qualche misura all'integrazione del testo, con l'introduzione dell'emendamento Sabatini 1.01, divenuto il comma 2 dell'articolo 1. Finalmente viene chiarito, sul piano legislativo, che la sentenza di condanna di applicazione della pena su richiesta, prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, è equivalente a condanna, sia pure limitatamente all'ineleggibilità prevista dall'articolo 15, lettera c), della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni che, con il voto dell'Assemblea sul provvedimento al nostro esame, non potrà più essere utilizzato dai mariuoli della politica per eludere la *par condicio* fra i candidati con la frode più subdola, ossia con il voto di scambio.

Soprattutto, confido nel fatto che rendere più gravi le conseguenze del voto di scambio significhi contribuire alla crescita democratica del nostro paese e al tempo stesso contribuire ad una tutela più concreta della libertà di voto e alla tutela della dignità del cittadino elettore.

Preannuncio pertanto la non contrarietà di forza Italia al varo dell'atto Camera n. 1551/A, auspicando che in sede di votazione sugli emendamenti non si verificino stravolgimenti tali da indurre il mio gruppo ad un atteggiamento più severo nel prosieguo della discussione in Assemblea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Molto brevemente, perché la relazione dell'onorevole Sabattini è ampiamente soddisfacente, ritengo che qui sia il caso di fare qualche breve notazione in punta di diritto, naturalmente con riverberi di carattere politico e con alcune logiche valutazioni.

Indubbiamente, bisognava incidere nella materia, perché eravamo di fronte ad una situazione veramente insostenibile: finivamo con il fare di ogni erba un fascio e naturalmente con il penalizzare chi non andava penalizzato. Però, devo muovere già un primo rilievo, che è conseguente ad una innovazione recente, quella dell'articolo 323 del codice penale, che è stato riscritto sia sotto il profilo della sostanza sia sotto quello sanzionatorio.

L'articolo 323 *prima facie* presentava due ipotesi delittuose: una prima, quella del cosiddetto abuso innominato, ed una seconda, quella dell'abuso di potere finalizzato al profitto altrui, in cui era indicato un vantaggio patrimoniale. Questo assetto era importantissimo, perché ad esso conseguiva una diversità di sanzioni. Una prima sanzione era quella prevista per l'abuso innominato, in cui forse rientrano i reati che sono stati indicati come quelli da non considerare di natura talmente grave da essere un ostacolo all'eleggibilità, che sono stati enumerati in modo così corretto e plastico dall'onorevole Sabattini. Vi era poi una seconda sanzione nel secondo comma dell'articolo 323, che prevedeva una pena da due a cinque anni di reclusione. Una pena severissima che ci avrebbe fatto fuori dalla impostazione che ha dato l'onorevole Sabattini.

Senonché, con la modifica dell'articolo 323 — ed ecco il primo rilievo che doverosamente faccio in questa sede — è prevista solamente l'ipotesi di abuso di potere finalizzato a profitto altrui con un vantaggio patrimoniale e, quel che più interessa, è cambiata la sanzione. La sanzione non è più da due a cinque anni di reclusione, ma da sei mesi a tre anni di reclusione. Cosicché oggi ci possiamo trovare, anzi ci troveremo — è questo il primo interrogativo inquietante che io pongo — di fronte a reiterate condanne, a moltissime condanne, per abuso di potere per vantaggio patrimoniale, ad una pena inferiore a sei mesi di reclusione. Quando è stata concepita questa proposta di legge dal primo firmatario, l'onorevole Gasperoni, per la verità non si poneva proprio il problema, perché l'abuso di potere finalizzato a profitto altrui, con una pena da due a cinque anni di reclusione, fuoriusciva dalle sue intenzioni, ma ora rientrerebbe nel campo di applicazione della norma.

Ecco il primo interrogativo che pongo all'attenzione dell'Assemblea, perché sia oggetto di approfondita indagine e valutazione e ritengo che il relatore non potrà non recepire questo mio appello. Certamente, la soluzione sarà difficile, difficilissima, perché dovremmo entrare nell'ambito dei poteri di valutazione di un altro potere dello Stato, quello giudiziario, e noi non ci permettiamo di farlo, a differenza di quello che fa il potere giudiziario nei confronti della politica.

Vengo al secondo rilievo (mi si consenta di andare un po' al fondo delle situazioni di diritto). Giustamente si dice — e questa è stata proprio una mia proposta — che non si possano assolutamente considerare come ostantive, per esempio, due condanne per omissione di atti di ufficio (un milione di multa più un altro milione di multa), ma che invece bisogna considerare anche più condanne che non superino nel complesso i sei mesi di reclusione. È giustissimo quanto afferma il relatore Sabattini, ed è anche giusta la soluzione indicata, ossia quella di far riferimento all'articolo 81 del codice

penale e all'articolo 671 del codice di rito. Però, nel momento in cui si applica anche l'articolo 671 del codice di rito, ovvero si applica la continuazione in sede di esecuzione, ciò non lo si può fare se non anche applicando l'articolo 81 del codice penale. È vero che più violazioni, anche in tempi diversi, della stessa disposizione di legge, attraverso una *fictio iuris* si trasformano in un'unica violazione e quindi in un unico reato, ma è altrettanto vero che se per un solo istante si consideri quale sia la struttura dell'articolo in questione (chi compie più violazioni di una medesima disposizione di legge anche se in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso), si arriva veramente all'assurdo! Si arriva a dover favorire o agevolare chi ha commesso dei reati di minima entità nella consapevolezza che tali reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Dunque, anche questo è senza dubbio un aspetto alquanto inquietante, che però mi sento di superare in relazione alle compiute affermazioni del relatore Sabatini.

La sentenza della Corte costituzionale n. 141 ha introdotto delle innovazioni anche se ha lasciato un *vulnus* quasi indelebile. Un *vulnus* che è posto in netta relazione con un obiettivo da raggiungere: la tutela della presunzione di non colpevolezza.

È chiaro, è evidente che non si può assolutamente considerare colpevole una persona fino a quando non sia intervenuta una sentenza definitiva, anche se i reati di cui è imputata siano di estremo allarme. Con ciò intendo riferirmi ai reati previsti dall'articolo 416-bis, dagli articoli 73 e 74 della legge sulle sostanze stupefacenti (associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, estorsione), con le aggravanti di cui all'articolo 7 della legge del 1991 (appartenenza o l'«influsso» di appartenere ad associazioni di carattere camorristico); nonché agli altri reati enumerati nella lettera b): concussione, malversazione, peculato, e chi ne ha più ne metta, anche se quest'ultimo, per fortuna, è stato «attenuato». A tale riguardo, ricordo che

vi era la «distorsione», a livello sanzionatorio, del peculato anche per distrazione e per motivi di pubblica utilità.

Ritengo che questo sia un sacrificio enorme e che debba essere assolutamente temperato. Ma come si può arrivare a questo? È per questo che, insieme all'onorevole Carrara, chiedevamo, per uno stato quasi di necessità, essendo arrivato a Roma da pochissimo tempo per le ragioni di cui ho fatto cenno prima al Presidente, di consentirci una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti. Fin da ora vi preannuncio quale sia, diciamo così, la necessità di attenuare. Se è vero che non possiamo assolutamente incidere sulla possibilità di candidarsi è perché la sentenza opera in questo senso, in omaggio al principio di non colpevolezza; ma tale sentenza opera solamente in relazione alla eleggibilità e non opera — e lo si dice esplicitamente — anche in relazione alla conservazione del potere che si ha nella gestione dell'ente locale. In questo caso riteniamo che si debba ampliare lo spettro delle ipotesi e che si debba, ad esempio, prevedere la sospensione di diritto per chi ha commesso uno o più reati di natura non colposa, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), che comportino una condanna complessiva ad una pena superiore a due anni di reclusione.

Questa è a mio avviso una proposta che non potrà non essere considerata da tutto il Parlamento, da tutti i gruppi, perché essa rappresenta veramente un bilanciamento di questo eccessivo cedimento a quello che è un principio di garantismo a fronte del quale non potremo giammai obiettare alcunché.

In ultimo, vi è la *vexata quaestio* dell'articolo 444 del codice di procedura penale, vale a dire il patteggiamento della pena, di cui ha parlato il collega Garra. Per la verità, sotto il profilo meramente giuridico, non concordo perché il patteggiamento rappresenta una accettazione della pena e non una accettazione della responsabilità. Quindi, non può essere considerato come una sentenza di condanna, perché il giudizio non ha proprio

luogo. Coloro che « masticano » questa materia mi insegnano che, mentre con il rito abbreviato il giudice opera una valutazione sui dati processuali acquisiti — e per questo si chiama rito abbreviato — sulla base delle acquisizioni fatte nelle indagini preliminari, senza che si sia passata l'ulteriore fase dibattimentale, con il patteggiamento, invece, vi è una cesura netta: non si esaminano proprio gli atti posti a sostegno di una presunta responsabilità, ma vi è un patto fra l'indagato, che diventa anche imputato se è stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio, e il pubblico ministero, che deve essere poi consacrato dal giudice terzo. È un patto che comporta dei benefici per lo Stato, in quanto risparmia l'ulteriore fase dell'udienza preliminare o del dibattimento, e che comporta dei benefici che si riverberano automaticamente anche sull'indagato.

Quali sono questi benefici? Questa è la ragione che sotto il profilo giuridico mi induce a sollevare qualche perplessità. I benefici sono numerosi: innanzitutto vi è la non applicazione delle pene accessorie, e ritengo che tale sia anche l'interdizione dai pubblici uffici. Ma vi è di più ed è questo l'argomento più importante che mi induce a contestare l'ultima affermazione molto intelligentemente formulata dal relatore Sabattini, che testualmente afferma nella relazione che questa obiezione si può superare perché « non sono pene accessorie, ma incidono unicamente sui requisiti soggettivi per l'elettorato passivo, e trovano il loro fondamento in un giudizio di indegnità da parte del legislatore ».

Collega Sabattini, sai per quale ragione non condivido questa affermazione? Perché, oltre al beneficio che ho appena enunciato, ve ne è uno ulteriore e definitivo. Infatti, se l'imputato che si è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale non commette reati entro cinque anni se si tratta di delitti ed entro due anni se si tratta di contravvenzioni, ne consegue automaticamente l'estinzione del reato, per cui tutto quello che è successo prima

*tamquam non esset*, è come se non fosse proprio esistito. Il certificato penale è immacolato, ragion per cui si può considerare il soggetto senza precedenti penali ed incensurato da tutti i punti di vista.

Se vi è questa conseguenza, come si può parlare — è questa l'obiezione che sollevavo caro Sabattini — di incidenza sui requisiti soggettivi per l'elettorato passivo? Indubbiamente questi rilievi di carattere giuridico pongono delle problematiche inquietanti ed interessanti. Collega Garra, pongono degli interrogativi inquietanti perché...

GIACOMO GARRA. Lo emenderò limitatamente ai cinque anni!

SERGIO COLA. ...è estremamente possibile che possa accedere al patteggiamento anche chi ha commesso un reato di corruzione o di concussione. Anche se la pena minima è di quattro anni, attraverso le attenuanti generiche, il risarcimento dei danni e la specifica diminuzione *ex* articolo 444 si potrebbe scendere teoricamente al di sotto dei due anni per accedere al patteggiamento. Allora sarebbe ingiusto sotto tutti i punti di vista che chi ha commesso un reato del genere non debba avere alcuna considerazione negativa non rientrando nell'ipotesi che abbiamo formulato.

Mi rendo conto che rimangono dei problemi aperti che dovremo affrontare. Onestamente parlando non so quale possa essere la soluzione a tali questioni. Certamente però la soluzione che abbiamo adottato in questo momento non è aderente ai principi che hanno caratterizzato il nuovo codice di rito e soprattutto i cosiddetti riti alternativi, con particolare riferimento all'articolo 444 del codice di procedura penale. Mi auguro dunque che nel corso della discussione questi problemi siano ampliati e diventino oggetto di considerazione più approfondita per giungere ad una soluzione che non sia troppo unilaterale, nel senso che soddisfi solamente alcune esigenze e non altre.

Concludendo queste mie brevi annotazioni (chiedo scusa se vi ho un po'

angustiato attraverso la proposizione di problemi di diritto che, a mio modo di vedere, andavano doverosamente segnalati) ribadisco che si tratta di una buona legge, anche se va modificata in alcuni suoi aspetti; una legge che rende giustizia a coloro i quali si sono resi responsabili di talune omissioni. Fra l'altro, se l'innovazione dell'articolo 323 del codice penale fosse stata adottata prima, forse il collega Gasperoni avrebbe potuto evitare di proporla, dal momento che è stato dichiarato non reato l'abuso innominato, mentre la maggior parte delle violazioni rientravano sotto questa fattispecie, anche se vi erano altre fattispecie che andavano giustamente considerate. Ritengo che attraverso un giusto riequilibrio ed una attenta disamina delle osservazioni che ho prospettato all'Assemblea si potrà procedere all'approvazione di una legge in grado di soddisfare le esigenze della collettività.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo -  
A.C. 1551)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Sabattini.

**SERGIO SABATTINI, Relatore.** Signor Presidente, vorrei innanzitutto ricordare che stiamo esaminando una proposta di legge relativa ai requisiti soggettivi per la eleggibilità ed è questo il motivo per cui mi sono dichiarato contrario all'abbinamento di questo provvedimento con la proposta di legge del collega Garra (del resto lo ha ricordato egli stesso nel suo intervento). Infatti avremmo corso il rischio di cadere, sicuramente in buone mani, ma in altra sede, nel senso che avremmo dovuto operare sulla struttura stessa del codice penale e sul codice di procedura penale, struttura che non tocchiamo con il provvedimento in esame se non relativamente ad un punto, quello relativo all'articolo 444 del codice di

procedura penale, in cui, ai soli fini della definizione dei requisiti soggettivi per l'eleggibilità o la non eleggibilità, abbiamo interpretato il patteggiamento come sentenza di condanna. Abbiamo dunque operato una scelta, che peraltro spetta al legislatore, riconoscendo la possibilità del patteggiamento (ancorché il certificato penale rimanga bianco) a chi abbia commesso reato. Ai fini soli della definizione dei requisiti soggettivi per l'eleggibilità diciamo che questa funzione di patteggiamento è equiparata ad una sentenza di condanna. È evidente che un criterio andava adottato perché altrimenti avremmo dovuto dichiarare non eleggibile chi ha subito una condanna fino a sei mesi e non patteggia ed eleggibile chi invece accede al patteggiamento. Ecco perché insisto tanto sui requisiti soggettivi: la democrazia ha delle regole e la restrizione dell'elettorato passivo è soltanto un'eccezione. Noi, allora, abbiamo introdotto — e credo che abbiamo avuto ragione nel farlo — questa interpretazione.

Una seconda valutazione.

Mi permetto di dire al collega Cola, ricordando che non sono un uomo di legge, che resisto concettualmente a concepire come pene accessorie le restrizioni relative all'interdizione del diritto di elettorato passivo, oppure del diritto di voto. Infatti, l'articolo 444 del codice di procedura penale parla di pene accessorie: nel momento in cui si patteggia, non è possibile comminare pene accessorie. Noi, proprio perché stiamo sui requisiti soggettivi che riguardano l'elettorato passivo, ci troviamo di fronte alla limitazione di un diritto; ci troviamo in tale situazione, però, per altre ragioni, che hanno a che fare, da un lato, con la dignità di chi deve ricoprire cariche pubbliche o, dall'altro lato, con la sicurezza pubblica dei cittadini. Si tratta, cioè, di un'altra questione più complicata, che noi potremo affrontare in sede di discussione in Comitato ristretto durante l'esame degli emendamenti (credo che essa vada ben distinta sotto questo profilo).

Esprimo un auspicio che rivolgo a noi tutti ed alla Camera: mi rendo conto che

il provvedimento al nostro esame è nato prima della discussione dell'abuso d'ufficio, come intervento un po' particolare che è stato proposto da numerosi parlamentari di diversi gruppi; credo però che dopo la sentenza della Corte Costituzionale ed anche alla luce dell'approvazione che io auspico (magari con taluni interventi modificativi necessari che esamineremo assieme) di questo piccolo provvedimento, sarebbe utile riconsiderare questa materia in modo organico e sulla base — mi rivolgo all'onorevole Russo Jervolino — dei lavori della Commissione affari costituzionali, per verificare il dato dei requisiti della eleggibilità o meno. Occorre quindi adeguarci alla sentenza della Corte che — ritengo sia giusto rilevarlo senza polemiche — ha compiuto un'opera di democrazia allorquando ha considerato di fatto incostituzionale l'intero articolo 15 della legge n. 55 del 1990 (per quanto riguarda le diverse lettere *a*), *b*) *c*), *e*) e *f*), richiamandoci in tal modo tutti al rispetto di un criterio di civiltà giuridica, che è assolutamente fondamentale per la democrazia. Non si può pensare di toccare un diritto, anche se ci ripugna perché vi possono essere talune persone che nella nostra testa consideriamo colpevoli dei più gravi delitti ma che non possono essere considerate tali poiché abbiamo un ordinamento, considerato di grandissima tutela e garanzia dei diritti dei cittadini, che prevede che i gradi di giustizia siano tre e che l'ultimo sia quello definitivo; ancorché quelle persone non ci piacciono (perché è comodo parlare di coloro che ci piacciono e ci sono simpatici; ma coloro che riteniamo colpevoli forse sono più paradigmatici e rappresentano casi limite che più ci servono per discutere di democrazia) credo che la Corte, considerando incostituzionali i commi e le lettere di quell'articolo, ci abbia dato una mano e che ci abbia indicato una strada invitandoci forse, come legislatori, ad uscire dall'emergenza e, magari, ad affrontare davvero quest'ultima, potenziando gli strumenti di *intelligence*, di prevenzione, di attacco e di repressione rispetto alla mafia ed alla criminalità organizzata, che noi

consideriamo come nemiche della civiltà e delle persone, ma a quel livello. Dicevo che la Corte ci ha indicato una strada da seguire: quella della sospensione dall'incarico o dal ruolo assunto dopo l'elezione, come strumento che uno Stato si deve dare.

Credo che potremmo lavorare su questa strada anche in sede di Comitato dei nove, durante l'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FABRIZIO ABBATE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Rinunzio alla replica, Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Modifica nella composizione della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera comunica che il Presidente del Senato della Repubblica, in data 12 febbraio 1998, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, il senatore Antonio D'Alì, in sostituzione del senatore Ettore Rotelli, dimissionario.

**Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 17 febbraio 1998, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2971. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze (*Approvato dal Senato*) (4484).

— *Relatore:* Lucchese.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale (4468).

— *Relatori:* Scrivani, *per la maggioranza;* Paolo Colombo, *di minoranza.*

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (4229).

— *Relatore:* Cerulli Irelli.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GASPERONI ed altri: Modifica all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (1551).

— *Relatore:* Sabattini.

6. — Dimissioni del deputato Achille Serra.

**La seduta termina alle 17,15.**

---

**ERRATA CORRIGE**

Nel resoconto stenografico della seduta del 12 febbraio 1998, nell'intervento del deputato Giacomo Stucchi, a pagina 68, prima colonna, riga ottava, la parola « impiegato » si intende sostituita dalla parola « impegnato ».

---

*IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. PIERO CARONI

---

*Licenziato per la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 19,05.*